



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

PROGETTO DI LEGGE

Recante

“Riforma organica del Giudice di Pace e della Magistratura Onoraria di Tribunale”

CAPO I DEL GIUDICE DI PACE

Art. 1.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni del presente capo si applicano ai giudici di pace che svolgono le funzioni giurisdizionali ai sensi della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni.

Art. 2.

(Requisiti per la nomina)

1. Per la nomina a giudice di pace sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) essere cittadino italiano;
 - b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;
 - c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza
 - d) avere idoneità fisica e psichica;
 - e) avere un'età non inferiore a trenta anni e non superiore a settanta, all'atto della nomina;
 - f) avere conseguito la laurea, al termine di un corso quadriennale, in giurisprudenza;
 - g) aver svolto funzioni di magistrato ordinario od onorario per almeno cinque anni ovvero aver esercitato per almeno cinque anni la professione di avvocato o notaio senza incorrere in sanzioni disciplinari o aver svolto, in qualità di docente di ruolo, attività di insegnamento universitario in materie giuridiche per almeno cinque anni;
 - h) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di giudice di pace, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata;
 - i) non essere stati dichiarati inidonei all'esercizio delle funzioni di giudice onorario.
-



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

2. Costituisce titolo preferenziale per la nomina a giudice di pace il possesso, nell'ordine, di uno o più dei seguenti requisiti;

- a) avere esercitato le funzioni giudiziarie, nella qualità di giudice ordinario ovvero di vice procuratore onorario o di giudice onorario presso i tribunali ordinari;
- b) avere esercitato le funzioni giudiziarie, nella qualità di giudice tributario presso le commissioni tributarie provinciali e regionali;
- c) avere esercitato, senza incorrere in sanzioni disciplinari, la professione di avvocato;
- d) avere esercitato l'insegnamento universitario in qualità di docente in materie giuridiche nei ruoli dell'Università o aver esercitato le funzioni di notaio senza incorrere in sanzioni disciplinari;
- e) avere conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- f) avere conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

3. Nel caso in cui due o più candidati possiedano il medesimo requisito fra quelli indicati al comma 2, ha la precedenza quello che ha maturato, con riferimento al requisito comune, il maggiore numero di anni, in caso di ulteriore parità, quello che possiede anche un altro requisito tra quelli nell'ordine indicati ed, infine, la minore anzianità anagrafica.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la nomina a magistrato di pace presso gli uffici giudiziari che hanno sede nel capoluogo del circondario di Bolzano è richiesta inoltre l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

5. Possono essere nominati giudici di pace solo coloro che, in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, siano capaci di assolvere degnamente, per preparazione giuridica e culturale, nonché per indipendenza, equilibrio ed imparzialità, le funzioni giudiziarie.

Art. 3. **(Incompatibilità)**

1. Non possono esercitare le funzioni di giudice di pace:

- a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
 - b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
-



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

- c) coloro che ricoprono, o hanno ricoperto nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;
- d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
- e) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche. Quando tale attività è svolta abitualmente dal coniuge, convivente, parenti fino al secondo grado o affini entro il primo grado, le funzioni di magistrato di pace non possono essere esercitate nell'ambito del circondario in cui l'attività professionale è svolta.

2. Gli avvocati non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale esercitano la professione forense, ovvero nel quale esercitano la professione forense i loro associati di studio, il coniuge o il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado. Gli avvocati che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società di persone o associazioni tra professionisti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 2006, n. 248, non possono esercitare le funzioni di giudice di pace nel circondario del tribunale nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi. Non costituisce causa d'incompatibilità l'esercizio del patrocinio davanti al tribunale per i minorenni, al tribunale penale militare, ai giudici amministrativi e contabili, alle commissioni tributarie.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio. Il divieto si applica anche agli associati di studio, al coniuge, al convivente, ai parenti entro il secondo grado e agli affini entro il primo grado.

4. I giudici di pace che hanno tra loro vincoli di parentela fino al secondo grado o di affinità fino al primo grado, di coniugio o di convivenza non possono essere nominati presso lo stesso ufficio giudiziario.

5. Il giudice di pace non può assumere l'incarico di consulente, perito o interprete nei procedimenti che si svolgono davanti agli uffici giudiziari compresi nel circondario presso il quale esercita le funzioni giudiziarie.

Art. 4.

(Concorso per l'accesso alle funzioni di giudice di pace)

1. Ciascun consiglio giudiziario, ogni quattro anni e dopo l'espletamento delle procedure di cui all'articolo 10-ter della legge 21 novembre 1991, n. 374, provvede alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* del bando del concorso a titoli per la copertura dei posti che si renderanno vacanti e per i quali non siano state proposte istanza di conferma. Il consiglio giudiziario dà notizia della avvenuta pubblicazione mediante comunicazione ai Consigli degli Ordini degli



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

avvocati del distretto e mediante inserzione del relativo avviso nel sito Internet del Ministero della giustizia. Qualora abbia notizia del verificarsi di una vacanza, prima della scadenza dei termini previsto, aggiunge il posto a quelli per i quali sia in corso la procedura di copertura o è pubblicato unitamente a quelli che si renderanno vacanti l'anno successivo.

2. La domanda di ammissione al concorso per giudice di pace si propone nei termini di trenta giorni dalla pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*. Nella domanda sono indicati i requisiti ed allegati i titoli posseduti, ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.

3. I candidati non possono presentare domanda di ammissione al tirocinio in più di tre distretti diversi nello stesso anno e non possono indicare più di tre sedi per ciascun distretto.

4. Il presidente della corte d'appello trasmette al consiglio giudiziario le domande pervenute. Il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula le proposte di ammissione al tirocinio sulla base di quanto previsto nel decreto del presidente della Repubblica 10 giugno 2000, n. 198.

5. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse dal presidente della corte d'appello al Consiglio superiore della magistratura, che delibera l'ammissione al tirocinio di cui all'articolo 5 per un numero di aspiranti non superiore del venti per cento rispetto al numero di giudici di pace da nominare.

Art. 5. **(Tirocinio)**

1. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace ha una durata di sei mesi e viene svolto, nell'ambito dell'ufficio giudiziario scelto come sede dal tirocinante, sotto la direzione di un magistrato affidatario, di carriera o di pace, nominato tra coloro che svolgono funzioni giudiziarie da almeno otto anni.

2. Il consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, organizza e coordina il tirocinio attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura e nomina i magistrati affidatari.



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

3. Il tirocinio si svolge presso gli uffici del tribunale e del giudice di pace. I magistrati affidatari si avvalgono della collaborazione di magistrati da essi designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.

4. Il tirocinio si articola nella partecipazione alle attività giudiziarie svolte dal magistrato assegnatario, compresa la preparazione dell'udienza, la partecipazione alla camera di consiglio e la redazione delle minute dei provvedimenti. Il tirocinio per la nomina a giudice di pace comprende anche un periodo di assistenza alle attività giudiziarie espletate da un magistrato addetto all'ufficio del giudice per le indagini preliminari.

5. Al termine del periodo di tirocinio i magistrati affidatari redigono, sulla base delle note trasmesse dai magistrati assegnatari e delle minute dei provvedimenti giurisdizionali redatti, una relazione sulle attività di formazione teorica e pratica svolte dal tirocinante. La relazione contiene elementi di valutazione delle attitudini rivelate dal tirocinante, avuto riguardo, in particolare, alla preparazione culturale e giuridica dimostrata, all'impegno profuso nelle attività di tirocinio, alla disponibilità al costante aggiornamento professionale e alle circostanze da cui trarre un giudizio sul possesso dei requisiti di equilibrio, indipendenza ed imparzialità.

6. Il consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, formula per ciascun tirocinante un giudizio sulla idoneità all'esercizio delle funzioni giudiziarie e propone una graduatoria degli idonei sulla base delle relazioni dei magistrati affidatari. Con circolare del Consiglio Superiore della Magistratura verranno determinati i criteri per la formazione delle graduatorie. I giudizi e la graduatoria sono trasmessi al Consiglio superiore della magistratura per le deliberazioni di cui all'articolo 6.

7. Ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari ad euro 90,00 per ciascun giorno di effettiva partecipazione al tirocinio.

8. Non si applicano le disposizioni sul tirocinio per la nomina a magistrato onorario.

Art. 6. **(Nomina)**

1. I giudici di pace sono nominati, all'esito delle procedure di cui agli artt. 4 e 5, con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità ad assumere le funzioni giudiziarie.

2. Gli ammessi al tirocinio, che siano stati dichiarati idonei al termine del tirocinio medesimo ma non siano stati nominati presso le sedi messe a concorso, possono essere destinati, a domanda, ad altre sedi vacanti.



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

3. Il magistrato assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina, a pena di decadenza dall'ufficio.
4. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività lavorativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), questa deve avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina, e comunque prima dell'assunzione delle funzioni.
5. Coloro che, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono stati giudicati inidonei ad assumere le funzioni giudiziarie non possono presentare ulteriori domande di ammissione al concorso per la nomina a giudice di pace.

Art. 7.

(Formazione professionale dei giudici di pace)

1. I giudici di pace partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal giudice coordinatore. Nel corso delle riunioni vengono esaminate le questioni giuridiche più rilevanti di cui i magistrati abbiano curato la trattazione.
2. Si applicano le disposizioni sulla formazione permanente della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni.
3. La partecipazione ai corsi di formazione professionale e alle riunioni periodiche indette dal coordinatore dell'ufficio del giudice di pace ai sensi del comma 1 è obbligatoria.

Art. 8.

(Durata dell'ufficio e conferma del giudice di pace)

1. Il giudice di pace dura in carica quattro anni e può essere confermato per ulteriori periodi di quattro anni. Possono essere confermati solo coloro che non hanno superato i settantacinque anni di età.
 2. La domanda di conferma si presenta, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio, al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la conferma è richiesta.
 3. Almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio il consiglio giudiziario, nella composizione di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, esprime, con riguardo
-



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

al giudice di pace che ha presentato domanda di conferma, un giudizio d'idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie.

4. Il giudizio d'idoneità è finalizzato ad accertare il possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 2, e viene espresso previa audizione dell'interessato, sulla base dei seguenti elementi:

- a) il parere del presidente del tribunale;
- b) i dati statistici relativi all'attività svolta;
- c) l'esame a campione dei provvedimenti giurisdizionali e dei verbali delle udienze a cui ha partecipato il giudice di pace nel quadriennio;
- d) il rispetto delle regole di deontologia;
- e) il parere del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il giudice presta servizio;
- f) l'autorelazione del giudice di pace.

5. Il consiglio giudiziario trasmette al Consiglio superiore della magistratura il giudizio espresso ai sensi del comma 3, unitamente alla domanda dell'interessato. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie.

6. Fino alla decisione del Consiglio superiore della magistratura in ordine al rinnovo dell'incarico, il giudice di pace continua a prestare servizio. In caso di mancato rinnovo la cessazione dell'incarico avviene all'atto della notifica del decreto del Ministero della giustizia.

7. Coloro che, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono stati giudicati inidonei allo svolgimento delle funzioni giudiziarie non possono presentare ulteriori domande di ammissione al concorso per la nomina a giudice di pace.

8. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande presentate ai sensi dell'articolo 4 nonché sulle richieste di trasferimento di cui all'articolo 10.

Art. 9.

(Nomina di giudici di pace che hanno già svolto funzioni giudiziarie onorarie)

I vice procuratori onorari ed i giudici onorari di tribunale non possono presentare domanda di ammissione al concorso di cui all'articolo 4 per l'ufficio del giudice di pace che ha sede nel circondario in cui hanno svolto le funzioni giudiziarie onorarie, se non decorsi tre anni dalla cessazione dell'incarico o dal trasferimento ad altro circondario.

Art. 10.



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

(Domande di trasferimento)

1. I giudici di pace in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici giudiziari omologhi che presentino vacanze in organico.
2. La domanda di trasferimento si presenta al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la domanda è presentata. La domanda ha ad oggetto uno dei posti vacanti pubblicati dal consiglio giudiziario e si presenta entro i termini previsti per le domande di ammissione al tirocinio.
3. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine ai sensi degli articoli 4 e 6.

Art. 11.

(Doveri del giudice di pace)

1. Il magistrato di pace è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari, in quanto compatibili.
2. Il giudice di pace ha inoltre l'obbligo di astenersi, oltre che nei casi previsti dall'articolo 51 del codice di procedura civile e dall'articolo 36 del codice di procedura penale, in ogni caso in cui egli, un associato di studio, il coniuge, il convivente, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado abbiano, o abbiano avuto negli ultimi cinque anni, rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione con una delle parti.

Art. 12.

(Decadenza)

Il magistrato di pace decade dall'ufficio, oltre che nelle ipotesi previste dai commi 3 e 4 dell'articolo 6, quando viene meno taluno dei requisiti necessari per la nomina, per dimissioni volontarie ovvero quando sopravviene una causa di incompatibilità.

Art. 13.

(Aspettativa e Dispensa)

1. Il giudice di pace può essere collocato in aspettativa dall'incarico, su sua domanda o d'ufficio, per infermità o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.
-



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

2. Il giudice di pace è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisca in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti che determinino l'assenza dall'ufficio, senza interruzioni, per un periodo di durata superiore a dodici mesi.

Art. 14. **(Sanzioni disciplinari)**

1. Il magistrato di pace che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonimento;
- b) censura;
- c) revoca della nomina.

2. L'ammonimento è un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato onorario, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.

3. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.

4. La revoca della nomina può essere disposta nei casi in cui il magistrato si dimostri inidoneo a svolgere le funzioni giudiziarie ovvero in caso di grave violazione disciplinare.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla Sezione I del Capo I del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.

Art. 15. **(Procedimento)**

1. Acquisita la notizia d'illecito disciplinare il presidente della corte d'appello dispone gli accertamenti necessari e se la stessa risulta infondata, procede all'archiviazione con decreto da notificarsi all'interessato.

2. Il presidente della corte d'appello, quando ritenga la notizia fondata, propone al consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 4 dell'articolo 4, l'applicazione della sanzione dell'ammonimento, della censura o della revoca o la dichiarazione di decadenza.

3. Nei casi previsti dall'articolo 12 il Presidente della Corte d'appello propone al consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 4 dell'articolo 4, la dichiarazione di aspettativa o dispensa.



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

4. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla aspettativa, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.

5. I provvedimenti di cui agli articoli 12, 13 e 14 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 16.

(Ruolo organico degli uffici del giudice di pace)

1. Il ruolo organico dei magistrati addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 2.500 posti.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della Giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, è determinata la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

3. Il servizio prestato nelle funzioni di magistrato di pace, anche antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, è equiparato al servizio prestato dai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica ed alle magistrature amministrative e contabili.

Art. 17.

(Norme per le regioni Trentino–Alto Adige e Valle d'Aosta)

1. Alla nomina, alla decadenza, alla dispensa, all'ammonimento, alla censura e alla revoca dall'ufficio dei giudici di pace nelle regioni Trentino-Alto Adige e Valle d'Aosta si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei presidenti delle rispettive giunte regionali, osservate le altre norme in materia stabilite dall'ordinamento giudiziario e nel rispetto delle procedure previste dalla presente legge.

Art. 18.

(Tutela delle lavoratrici madri)

1. Alle donne giudici di pace si applicano le disposizioni del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001 n. 151, in materia di tutela delle lavoratrici madri in quanto compatibili.



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

Art. 19

(Trattamento economico, fiscale e previdenziale)

1. Il trattamento economico dei giudici di pace è composto da un'indennità fissa e da indennità variabili, tutte cumulabili tra loro.
 2. L'indennità fissa dei giudici di pace è corrisposta per la funzione giudiziaria svolta e a titolo di rimborso spese per l'attività di formazione ed aggiornamento. Essa è pari a 20.000 euro annui, al netto del contributo previdenziale a carico dello Stato nella misura prevista dal comma 10 e dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), da corrispondere in ratei mensili di uguale importo.
 3. L'indennità fissa è corrisposta anche per i periodi in cui il magistrato di pace documenti di non potere esercitare le sue funzioni per malattia o maternità o per altri impedimenti tutelati dalla legge o per l'esercizio di diritti costituzionalmente garantiti. Nei casi di malattia l'indennità è corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi, decorso il quale trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 2. Nei casi di maternità l'indennità è corrisposta per i due mesi antecedenti alla presunta data del parto e per i tre mesi successivi; nel caso di documentate complicazioni antecedenti o successive al parto, l'indennità fissa è corrisposta per un periodo massimo di dodici mesi. Il consiglio giudiziario ed il Consiglio superiore della magistratura possono disporre accertamenti mediante visita fiscale nelle forme previste dalla legge per i magistrati ordinari.
 4. Ai giudici di pace è corrisposta un'indennità, al netto del contributo previdenziale a carico dello Stato nella misura prevista dal comma 10 e dell'IVA, pari a 60 euro per ogni procedimento assegnato e comunque definito o cancellato dal ruolo e per provvedimento di accoglimento o di rigetto del ricorso ai sensi dell'articolo 13, comma 8 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché un'indennità, al netto del contributo previdenziale a carico dello Stato nella misura prevista dal comma 10 e dell'IVA, pari a 20 euro per l'emissione dei provvedimenti previsti dall'articolo 11, commi 3-bis e 3-ter, della legge 21 novembre 1991, n. 374, ivi compreso il decreto di archiviazione dei procedimenti penali contro ignoti, nonché per l'emissione di ciascuno dei seguenti provvedimenti: ordinanza ai sensi del primo periodo del comma 5 dell'articolo 409 del codice di procedura penale; decreto di convalida e di proroga dei provvedimenti del questore ai sensi dell'articolo 14 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. La medesima indennità pari a 20 euro è corrisposta altresì per ogni apposizione di sigilli, per la prova delegata, per l'accertamento tecnico preventivo e per ogni atto delegato dal tribunale.
 5. L'importo complessivo delle indennità previste dai commi precedenti, al netto del contributo previdenziale a carico dello Stato nella misura prevista dall'articolo 20 e dell'IVA, non può comunque essere superiore all'importo dello stipendio lordo, dell'indennità integrativa speciale e dell'indennità giudiziaria corrisposta:
-



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

a) al magistrato ordinario di prima nomina, per i magistrati onorari con anzianità di servizio pari o inferiore a otto anni, computati tutti i periodi svolti anche in diverse funzioni di magistrato onorario;

b) al magistrato ordinario che abbia conseguito la prima valutazione di professionalità, per i magistrati onorari con anzianità di servizio superiore a otto anni, computati tutti i periodi svolti, per nomine, conferme o proroghe, anche in diverse funzioni di magistrato onorario.

6. L'ammontare delle indennità di cui ai commi precedenti è rideterminato ogni tre anni, con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 24, commi 1, 2 e 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e degli articoli 11 e 12 della legge 2 aprile 1979, n. 97, come modificata dalla legge 19 febbraio 1981, n. 27.

7. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti assistenziali, previdenziali, pensionistici e di quiescenza comunque denominati.

8. Ai fini fiscali, assistenziali e previdenziali, gli importi delle indennità corrisposte ai giudici di pace sono equiparati ai redditi da lavoro autonomo e sugli stessi sono effettuate le ritenute di acconto nella misura prevista dalla legge e sono versati il contributo previdenziale previsto dall'articolo 20 e l'IVA nella misura del 20 per cento.

9. Le indennità spettanti ai giudici di pace costituiscono spese obbligatorie e i relativi pagamenti sono eseguiti a valere sulle disponibilità del capitolo 1362 dello stato di previsione del Ministero della giustizia. Con decreto del Ministro dell'economia, e delle finanze, ai sensi dell'articolo 26, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si provvede al trasferimento delle somme necessarie per aumentare la dotazione del predetto capitolo 1362.

10. Sono istituiti presso le direzioni provinciali del Ministero dell'economia e delle finanze ruoli di spesa fissa a cadenza mensile per il pagamento delle indennità spettanti ai magistrati onorari. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreti del Ministero della giustizia e del Ministero dell'economia e delle finanze sono adottate le occorrenti disposizioni di attuazione. Nelle more della piena operatività dei predetti ruoli di spesa fissa, le indennità dei magistrati onorari sono corrisposte, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di maturazione, a pena di responsabilità civile ed amministrativa del funzionario responsabile, nelle forme previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

11. In caso di ritardo dei pagamenti superiore a quindici giorni dalla scadenza prevista nel periodo precedente è dovuta un'indennità fissa di mora nella misura del 5 per cento sull'importo non tempestivamente versato, al netto di ritenute, contributo previdenziale ed IVA, salva la prova di un maggior danno; sono altresì dovuti la rivalutazione monetaria e gli interessi di pieno diritto, ai sensi dell'articolo 1282 del codice civile, fino al giorno dell'effettivo pagamento



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

Art. 20 ***(Contributi e versamenti)***

1. I giudici di pace devono essere iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense, ricorrendone i presupposti di legge, ovvero alla Gestione separata dell'INPS per i lavoratori autonomi prevista dall'articolo 2, commi 25 e 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335. I magistrati di pace hanno in ogni caso diritto, in sede di liquidazione periodica delle indennità, al pagamento di un contributo previdenziale, nella misura del 6 per cento sull'indennità complessiva dovuta al netto di ritenute ed IVA, che è direttamente corrisposto al magistrato onorario. Per i giudici di pace iscritti alla Cassa di previdenza forense, il contributo previdenziale ricomprende il contributo integrativo previsto dall'articolo 11 della legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni.

2. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i giudici di pace in servizio possono chiedere, anche in deroga alla disciplina vigente, il riscatto a fini pensionistici di tutti i periodi di servizio anteriormente prestati. Con la medesima richiesta, il magistrato di pace può chiedere la rateizzazione su base quadriennale del contributo dovuto alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense per il perfezionamento del riscatto. Il predetto contributo, limitatamente agli ultimi otto anni di servizio, è posto a carico del bilancio del Ministero della giustizia nella misura del 50 per cento.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della giustizia e il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui al primo periodo per la richiesta di riscatto, è stabilito un piano di ammortamento pluriennale per il versamento dei contributi a carico del Ministero della giustizia, compatibilmente con gli stanziamenti di bilancio.

Art. 21 ***(Diritto e misura dei trattamenti pensionistici)***

L'iscrizione alla Cassa o alla gestione separata INPS dà diritto alla pensione di vecchiaia, alla pensione di inabilità, all'assegno di invalidità e alla pensione ai superstiti, nonché ai supplementi e alle pensioni supplementari, alle condizioni, nei tempi, nei modi e nelle misure stabiliti dai rispettivi ordinamenti, di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e alla legge 11 febbraio 1992, n. 141, per gli iscritti alla Cassa, nonché alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, per gli iscritti alla gestione separata INPS.

Art. 22 ***(Iscrizione retroattiva)***



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i giudici di pace possono chiedere l'iscrizione retroattiva alla competente Cassa o gestione separata INPS con effetto dalla data di inizio del servizio.
2. La domanda presentata ai sensi del comma 1 deve essere corredata, a pena di decadenza, da certificazione attestante l'ammontare dei compensi riscossi e dichiarati ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascuno degli anni per cui si chiede la retrodatazione dell'iscrizione.
3. Entro sei mesi dalla data della comunicazione di accoglimento da parte della Cassa o della gestione separata INPS della domanda presentata ai sensi dei commi 1 e 2, il richiedente deve effettuare il versamento dei contributi dovuti in unica soluzione e nei modi indicati o se prevista con una dilazione del pagamento entro la data della cessazione dal servizio.

Art. 23

(Norme generali di ricongiunzione)

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge, trovano applicazione per gli iscritti alla Cassa le norme di cui alla legge 20 settembre 1980, n. 576, e successive modificazioni, e per gli iscritti alla gestione separata INPS le norme di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, relative alla ricongiunzione dei periodi assicurativi.

Art. 24

(Iscrizione all'albo dei cassazionisti).

Il periodo di servizio reso quale giudice di pace è computato agli effetti del raggiungimento dell'anzianità necessaria per l'iscrizione all'albo degli avvocati abilitati al patrocinio innanzi alla Corte di cassazione.

Art. 25

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia civile ed amministrativa)

1. I commi 1 e 2 dell'articolo 7 del codice di procedura civile sono sostituiti dai seguenti:

«1. Il giudice di pace è competente per le cause relative a beni mobili di valore non superiore a euro 30.000, quando dalla legge non sono attribuite alla competenza di altro giudice.»



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

2. *Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e natanti, con esclusione di quelle in cui è stata cagionata la morte di una persona ».*

2. Al comma 3 dell'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente numero:

« 3-ter) per le cause relative alla materia condominiale ed opposizione alle deliberazioni approvate dall'assemblea dei condomini ».

3. All'articolo 7 del codice di procedura civile è aggiunto il comma 3- quater:

« Il giudice di pace è altresì competente in materia di esecuzione forzata mobiliare ».

4. Al comma 2 dell'articolo 9 del codice di procedura civile dopo le parole *« per l'esecuzione forzata »* è aggiunta la parola *« immobiliare »*.

5. Al comma 1 dell'articolo 637 c.p.c. le parole *« o, in composizione monocratica, il tribunale competente per la domanda proposta in via ordinaria »*, sono sostituite con *“qualunque sia il valore della domanda, salva la competenza per materia prevista da altre disposizioni di legge »* e al comma 1 dell'articolo 645 c.p.c. le parole *“al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto”* sono sostituite dalle seguenti *“competente per materia ai sensi degli artt. 7 e 9”*.

6. Il comma 1 dell'articolo 12 del D.lgs. 28 del 04.03.2010 è sostituito dal seguente *« Il verbale di accordo, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative è omologato, su istanza di parte proposta ai sensi del comma 1 dell'art. 322 c.p.c. e previo accertamento anche della regolarità formale, con processo verbale di conciliazione del Giudice di Pace nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2 della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato Giudice di Pace nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione ».*

7. Al comma 2 dell'articolo 322 c.p.p. le parole *« Se la controversia rientra nella competenza del giudice di pace »* sono soppresse.

8. Il comma 3 dell'articolo 322 c.p.p. è abrogato.

9. All'articolo 6 del Decreto Legislativo 1 settembre 2011 n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

- a) il comma 3 è sostituito dal seguente: « 3. *Salve le competenze stabilite da altre disposizioni di legge, l'opposizione si propone davanti al giudice di pace* »;
- b) i commi 4 e 5 sono abrogati.

Art. 26

(Modifiche in materia di competenze del giudice di pace in materia penale)

1. Al Decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma dell'articolo 4 la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« *per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 581, 582, 590, 594, 595, 596 bis, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615 bis, 615 ter, 615 quater, 615 quinquies, 616, 617, 617 bis, 617 ter, 617 quater, 617 quinquies, 617 sexies, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624 commi 1 e 2, 626, 627, 628 co. 1 e 2, 631, 632, 633, 634, 635, 635 bis, 636, 637, 638, 639 640 co. 1 e 647 del codice penale* »;

b) al primo comma dell'articolo 4, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

« *per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale* »;

c) al primo comma dell'art. 4, la lettera q) è sostituita dalla seguente:

« *articoli 186, 187 e 189 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 recante "nuovo codice della strada"* ».

d) dopo la lettera s bis) inserire la seguente:

“*t) articolo 73 co. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309*”

2. Al decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo comma dell'articolo 1 le parole: « *Per l'irrogazione della pena è competente il tribunale* » sono abrogate;
- b) I commi 2 *ter* e 2 *quater* dell'art. 186 D.lgs. 285/92 sono abrogati.
- c) I commi 1 *ter* e 1 *quater* dell'art. 187 del D.lgs. 285/92 sono abrogati

Art. 27

(Normativa in materia di contenzioso pendente)



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

*Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it*

I giudizi civili di cui all'articolo precedente pendenti dinanzi ai tribunali alla data di entrata in vigore della presente legge sono attribuiti al giudice di pace territorialmente competente, con esclusione delle cause già assunte in decisione e che non rimesse in istruttoria.

Art. 28 *(Potestà legislativa regionale)*

1. In attuazione dell'articolo 116, comma 3 della Costituzione entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, devono essere avviate conferenze fra Stato, Regioni e gli altri Enti locali interessati per l'attribuzione alle Regioni dell'organizzazione degli uffici amministrativi del Giudice di Pace.

2. Le spese sostenute dalle Regioni sono rimborsate entro limiti predeterminati sulla base dei corrispondenti oneri mediamente sostenuti dallo Stato per gli uffici del giudice di pace.

CAPO II **DELLA MAGISTRATURA ONORARIA DI TRIBUNALE**

Art. 29. *(Ambito di applicazione)*

Le disposizioni del presente capo si applicano ai magistrati onorari di tribunale che svolgono le funzioni di vice procuratore onorario o di giudice onorario presso i tribunali ordinari ai sensi degli artt. 43-bis e 72 dell'ordinamento giudiziario di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 30. *(Requisiti per la nomina).*

1. Per la nomina a giudice onorario di tribunale ovvero a vice procuratore onorario sono richiesti i seguenti requisiti:



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

- a) essere cittadino italiano;
- b) avere l'esercizio dei diritti civili;
- c) non avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzione e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione o di sicurezza;
- d) avere idoneità fisica e psichica;
- e) avere un'età non inferiore a 25 anni e non superiore a 60 anni;
- f) avere conseguito la laurea in giurisprudenza a seguito di corso universitario di durata non inferiore a quattro anni;
- g) avere cessato, o impegnarsi a cessare prima dell'assunzione delle funzioni di magistrato onorario, l'esercizio di qualsiasi attività lavorativa dipendente, pubblica o privata;
- h) essere stato iscritto presso l'albo degli avvocati, anche in qualità di avvocato iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 3 del Regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578, per almeno due anni, o avere esercitato funzioni giudiziarie per almeno due anni o avere esercitato, entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge, funzioni giudiziarie onorarie per almeno due anni;

2. Costituisce titolo preferenziale per la nomina a giudice onorario di tribunale ovvero a vice procuratore onorario il possesso, nell'ordine, di uno o più dei seguenti requisiti;

avere esercitato per almeno un quadriennio le funzioni giudiziarie, anche nella qualità di giudice onorario di tribunale, di vice procuratore onorario;

- b) avere esercitato la professione forense per almeno quattro anni;
- c) avere esercitato per almeno un quadriennio l'insegnamento di materie giuridiche nelle università con qualifica non inferiore a quella di ricercatore o equiparata;
- d) avere esercitato per almeno un quadriennio funzioni notarili;
- e) avere ricoperto per almeno un quadriennio incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche;
- f) avere conseguito il diploma presso una delle scuole di specializzazione nelle professioni legali previste dall'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modificazioni;
- g) avere conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche;
- h) avere conseguito il diploma di specializzazione in una disciplina giuridica al termine di un corso di studi della durata non inferiore a due anni presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

3. Nel caso in cui due o più candidati possiedano il medesimo requisito fra quelli indicati al comma 2, ha la precedenza quello che ha maturato, con riferimento al requisito comune, il maggiore numero di anni e, in caso di ulteriore parità, quello che possiede anche un altro requisito tra quelli nell'ordine indicati.



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41 della legge 21 novembre 1991, n. 374, per la nomina a magistrato onorario presso gli uffici giudiziari che hanno sede nei capoluogo del circondario di Bolzano è richiesta inoltre:

- a) adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;
- b) appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

5. Possono essere nominati magistrati onorari solo coloro che, in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti, siano capaci di assolvere degnamente, per preparazione giuridica e culturale, nonché per indipendenza, equilibrio ed imparzialità, le funzioni di magistrato onorario.

Art 31. ***(Incompatibilità)***

1. Non possono esercitare le funzioni di magistrato onorario:

- a) i membri del Parlamento nazionale e del Parlamento europeo, i membri del Governo e quelli delle giunte degli enti territoriali, i consiglieri regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali;
- b) gli ecclesiastici e i ministri di qualunque confessione religiosa;
- c) coloro che ricoprono, o hanno ricoperto nei tre anni precedenti alla domanda, incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici;
- d) coloro che ricoprono la carica di difensore civico;
- e) coloro che svolgono attività professionale per imprese di assicurazione o banche.

2. Si applicano, salvo quanto previsto nella presente legge, le incompatibilità territoriali e di funzione previste per i magistrati di ruolo, incluse quelle dipendenti da rapporti di parentela, di coniugio o di affinità.

3. Gli avvocati che svolgono le funzioni di magistrato onorario e che non abbiano ottenuto la deroga di cui al successivo articolo 45 non possono esercitare la professione forense e possono essere iscritti esclusivamente nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 del Regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578.

Art. 32. ***(Presentazione delle domande)***



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

1. La domanda per la nomina a giudice onorario di tribunale ovvero a vice procuratore onorario si presenta al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la domanda è presentata.
2. Il consiglio giudiziario, nel mese di gennaio di ciascun anno, provvede alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e mediante inserzione nel sito Internet del Ministero della giustizia, dei posti vacanti e di quelli che si renderanno vacanti nel corso dell'anno, dandone altresì comunicazione ai presidenti dei consigli dell'ordine degli avvocati del distretto.
3. La domanda si propone nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dei posti vacanti nella *Gazzetta Ufficiale*. Nella domanda sono indicati i requisiti posseduti ed è contenuta la dichiarazione attestante l'insussistenza delle cause di incompatibilità previste dalla legge.
4. Gli interessati non possono presentare domanda in più di un distretto nello stesso anno e non possono indicare più di tre sedi per ciascun distretto.
5. Il consiglio giudiziario, nella composizione prevista dall'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, formula le proposte di ammissione al tirocinio sulla base delle domande ricevute e degli elementi acquisiti.
6. Le domande degli interessati e le proposte del consiglio giudiziario sono trasmesse al Consiglio superiore della magistratura, che delibera la nomina a giudice onorario o a vice procuratore onorario.

Art 33. **(Nomina)**

1. I magistrati onorari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura.
 2. Il magistrato onorario assume possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla data di nomina, a pena di decadenza dall'ufficio.
 3. In caso di nomina condizionata alla cessazione dell'attività lavorativa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), questa deve avvenire, a pena di decadenza dall'ufficio, anche in deroga ai termini di preavviso previsti dalle leggi relative ai singoli impieghi, entro trenta giorni dalla data della nomina, e comunque prima dell'assunzione delle funzioni.
 4. Salvo quanto previsto all'art. 46, i dipendenti di pubbliche amministrazioni, incluse quelle ad ordinamento autonomo e gli enti locali, sono posti in aspettativa non retribuita per l'intera durata
-



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

dell'incarico onorario e del relativo tirocinio. Al termine dell'incarico rientrano in servizio presso la sede di provenienza. L'anzianità di servizio decorre senza soluzione di continuità per l'intero durata dell'aspettativa. L'aspettativa di cui al presente comma è compatibile con l'aspettativa concessa per qualsiasi altro motivo prima o dopo l'instaurazione del rapporto di servizio onorario e non è computata nella durata massima dell'aspettativa concessa al dipendente per altri motivi. Sono salve le più favorevoli disposizioni previste dal contratto collettivo applicabile al pubblico dipendente. La collocazione in aspettativa consegue di diritto alla comunicazione della presa di possesso delle funzioni giudiziarie onorarie da comunicarsi all'Amministrazione di appartenenza del dipendente pubblico a cura del Ministero della Giustizia.

Art. 34. ***(Tirocinio preliminare)***

1. Il periodo di tirocinio preliminare alla presa di possesso delle funzioni a magistrato onorario ha una durata di due mesi e viene svolto, nell'ambito dell'ufficio giudiziario scelto come sede dal tirocinante, sotto la direzione di un magistrato affidatario, nominato tra coloro che svolgono funzioni di giudice di tribunale ovvero di sostituto procuratore della repubblica.
2. Il consiglio giudiziario, nella composizione di cui al comma 5 dell'articolo 4, organizza e coordina il periodo di tirocinio preliminare attuando le direttive del Consiglio superiore della magistratura e nomina i magistrati affidatari.
3. Il tirocinio si svolge presso gli uffici del tribunale, della procura della Repubblica. I magistrati affidatari si avvalgono della collaborazione di magistrati ordinari ed onorari, da essi designati, ai quali sono assegnati i tirocinanti per la pratica giudiziaria in materia civile e penale.
4. Il tirocinio si articola nella partecipazione alle attività giudiziarie svolte dal magistrato assegnatario, compresa la preparazione dell'udienza, la partecipazione alla camera di consiglio e la redazione delle minute dei provvedimenti.

Art. 35. ***(Formazione professionale dei magistrati onorari)***

1. Nei due anni successivi all'assunzione delle funzioni giudiziarie, i magistrati onorari partecipano alle riunioni trimestrali organizzate dal magistrato affidatario nominato ai sensi del comma 2 dell'articolo 5. Nel corso delle riunioni vengono esaminate le questioni giuridiche più rilevanti di cui i magistrati onorari abbiano curato la trattazione e vengono discusse le soluzioni adottate.
-



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

2. I magistrati onorari che esercitano funzioni giudicanti partecipano alle attività di scambio di informazioni sulle esperienze giurisprudenziali organizzate dai presidenti di sezione ai sensi dell'articolo 41-*quater* del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.
3. Si applicano le disposizioni sulla formazione permanente della magistratura onoraria di cui al decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26, e successive modificazioni.
4. La partecipazione ai corsi di formazione professionale e alle riunioni periodiche indette dai magistrati affidatari ai sensi del comma 1 è obbligatoria.
5. Decorsi due anni dall'assunzione delle funzioni giudiziarie, il magistrato affidatario predispose una relazione sull'attività giudiziaria svolta da ciascun magistrato onorario. La relazione è redatta sulla base dell'esame a campione dei provvedimenti emessi, inclusa la verifica sulla tempestività del deposito delle decisioni, e dell'autorelazione presentata dal magistrato onorario. La relazione, unitamente alle statistiche sull'attività svolta, è trasmessa al consiglio giudiziario, per le valutazioni di cui al comma 3 dell'articolo 36, e al capo dell'ufficio giudiziario.

Art. 36.

(Durata dell'ufficio e conferma del magistrato onorario)

1. Il magistrato onorario dura in carica quattro anni ed è confermato, nelle medesime funzioni, per ulteriori periodi consecutivi di quattro anni. Sono confermati solo coloro che non hanno superato i 72 anni di età. Il primo periodo, pur avendo effetto dalla data del decreto ministeriale di nomina, ha durata decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della nomina ed i successivi periodi hanno durata decorrente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo precedente.
 2. Il procedimento di conferma è istruito, almeno sei mesi prima della scadenza del quadriennio, presso il consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario dove presta servizio il magistrato onorario, salvo espressa rinuncia dell'interessato.
 3. Almeno tre mesi prima della scadenza del quadriennio il consiglio giudiziario esprime, con riguardo al magistrato onorario al quale si riferisce la domanda di conferma, un giudizio di idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie.
 4. Il giudizio di idoneità è finalizzato ad accertare il possesso dei requisiti di cui al comma 5 dell'articolo 30, e viene espresso, se necessario previa audizione dell'interessato, sulla base dei seguenti elementi:
-



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

- a) la relazione redatta dal magistrato affidatario ai sensi del comma 5 dell'articolo 35;
- b) i dati statistici relativi all'attività svolta;
- c) l'esame a campione dei provvedimenti giurisdizionali e dei verbali delle udienze a cui ha partecipato il magistrato onorario nel quadriennio;
- d) il rispetto delle regole di deontologia;
- e) l'assenza di sanzioni disciplinari;
- f) il parere del capo dell'ufficio giudiziario presso il quale il magistrato onorario presta servizio;
- g) l'autorelazione del magistrato onorario.

5. Il consiglio giudiziario trasmette al Consiglio superiore della magistratura il giudizio espresso ai sensi del comma 3. La conferma viene disposta con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura sulla idoneità a svolgere le funzioni giudiziarie onorarie.

6. Coloro che, a seguito di deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, sono stati giudicati inidonei allo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie non possono presentare ulteriori domande di ammissione per la nomina a magistrato onorario.

7. Si applicano al procedimento per il giudizio di inidoneità le disposizioni previste per il procedimento di revoca.

8. Le domande di conferma ai sensi del presente articolo hanno la priorità sulle domande presentate ai sensi dell'art. 32, nonché sulle richieste di trasferimento di cui all'articolo 37.

9. In caso di nomina ad incarichi, anche elettivi, temporanei ed incompatibili con l'esercizio delle funzioni giudiziarie, si applicano ai magistrati onorari, inclusi i dipendenti pubblici in aspettativa presso le pubbliche amministrazioni di provenienza, le disposizioni vigenti in materia di aspettativa dal servizio o di collocamento fuori ruolo in vigore per i magistrati ordinari, senza oneri a carico del Ministero della Giustizia.

Art. 37.

(Domande di trasferimento)

1. I magistrati onorari in servizio possono chiedere il trasferimento presso altri uffici giudiziari omologhi che presentino vacanze in organico.

2. La domanda di trasferimento si presenta al consiglio giudiziario del distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale la domanda è presentata. La domanda ha ad



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

oggetto uno dei posti vacanti pubblicati dal consiglio giudiziario e si presenta entro i termini previsti per le domande di ammissione al tirocinio.

3. Le domande di trasferimento hanno la priorità sulle domande di ammissione al tirocinio e sulle nuove nomine.

4. Tra più domande di trasferimento, la precedenza è stabilita in base ai titoli ed ai criteri indicati all'articolo 32, comma 2.

Art. 38.

(Divieto di applicazione o supplenza)

1. I magistrati onorari non possono essere destinati, in applicazione o supplenza, ad altri uffici giudiziari.

Art. 39.

(Doveri del magistrato onorario)

1. Il magistrato onorario è tenuto all'osservanza dei doveri previsti per i magistrati ordinari. Ai viceprocuratori onorari si applicano altresì le disposizioni sull'astensione del magistrato del pubblico ministero.

Art. 40.

(Aspettativa per infermità o salute)

1. Il giudice di pace può essere collocato in aspettativa dall'incarico, su sua domanda o d'ufficio, per infermità o per altri impedimenti di durata superiore a sei mesi.

Art. 41.

(Dispensa per infermità o salute)

1. Il magistrato onorario è dispensato, su sua domanda o d'ufficio, per infermità che impedisce in modo definitivo l'esercizio delle funzioni o per altri impedimenti di durata superiore a due anni.



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

Art. 42. (*Sanzioni disciplinari*)

1. Il magistrato onorario che viola i propri doveri è soggetto alle seguenti sanzioni disciplinari:

- a) ammonimento;
- b) censura;
- c) sospensione;
- d) revoca della nomina.

2. L'ammonimento, è un richiamo, espresso nel dispositivo della decisione disciplinare, all'osservanza, da parte del magistrato onorario, dei suoi doveri, in rapporto all'illecito commesso.

3. La censura è una dichiarazione formale di biasimo contenuta nel dispositivo della decisione disciplinare.

4. La sospensione consiste nell'allontanamento dalle funzioni, da due mesi a dodici mesi, con la sospensione di ogni trattamento economico e l'interruzione della relativa anzianità di servizio e può essere disposta in caso di grave violazione disciplinare che non comprometta definitivamente l'idoneità a svolgere funzioni giudiziarie onorarie e che non risulti definitivamente incompatibile con il loro svolgimento.

5. La revoca della nomina può essere disposta nei casi in cui il magistrato si dimostri inidoneo a svolgere le funzioni giudiziarie onorarie ovvero in caso di grave violazione disciplinare.

6. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, costituisce grave violazione disciplinare:

- a) la violazione dell'obbligo di astensione nei casi previsti dalla legge;
- b) l'esercizio di attività lavorative o di collaborazione, in qualunque forma svolte, incompatibili con l'esercizio delle funzioni di magistrato onorario e non suscettibili di autorizzazione;
- c) l'omessa partecipazione alle attività di formazione professionale organizzate ai sensi dell'articolo 7, quando sia reiterata e persistente e non dipenda da legittimo impedimento o dalla partecipazione ad altre attività formative obbligatorie.

7. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni, di cui alla Sezione I del Capo I del decreto legislativo 23 febbraio 2006, n. 109.



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

Art. 43. ***(Procedimento)***

1. Nei casi previsti dagli articoli 40, 41 e 42, con esclusione delle ipotesi di dimissioni volontarie, il presidente della corte d'appello, ovvero il procuratore generale della Repubblica presso la corte d'appello se i fatti riguardano un vice procuratore onorario, propone al consiglio giudiziario, la dichiarazione di decadenza, la dispensa, l'ammonimento, la censura o la revoca. Il consiglio giudiziario, sentito l'interessato e verificata la fondatezza della proposta, trasmette gli atti al Consiglio superiore della magistratura affinché provveda sulla dichiarazione di decadenza, sulla dispensa, sull'ammonimento, sulla censura o sulla revoca.

2. I provvedimenti di cui agli articoli 40, 41 e 42 sono adottati con decreto del Ministro della giustizia.

Con il regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 è disciplinata la sospensione cautelare del magistrato onorario sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Il Consiglio Giudiziario adotta i provvedimenti, anche disciplinari, riguardanti i vice procuratori onorari ed i giudici onorari di tribunale in composizione allargata a un numero di componenti eletti, secondo le modalità e i termini previsti per l'integrazione del consiglio giudiziario ai rappresentanti dei giudici di pace, fra i magistrati onorari del distretto che esercitino la medesima funzione.

Art. 44 ***(Ruolo organico della magistratura onoraria)***

1. Il ruolo organico dei magistrati onorati addetti come giudici onorari di tribunale ai tribunali ordinari è fissato in 1.850 posti.

2. Il ruolo organico dei magistrati onorati addetti come vice procuratori onorari alle procure della Repubblica presso i tribunali è fissato in 1.650 posti.

3. Con decreto del Ministro della giustizia, sentito il parere del Consiglio superiore della magistratura, sono determinate le piante organiche dei giudici onorari di tribunale e dei vice procuratori onorari assegnati, rispettivamente, ai tribunali ordinari ed alle procure della Repubblica presso i tribunali.

5. Il servizio prestato nelle funzioni di magistrato onorario, anche antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, è equiparato al servizio prestato dai dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni ai fini dell'ammissione ai concorsi per l'accesso alla dirigenza pubblica ed alle



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

magistrature amministrative e contabili ed è computato al fine dell'iscrizione nell'albo degli avvocati abilitati al patrocinio avanti alla cassazione ed alle altre magistrature superiori.

Art. 45.

(Modifiche al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12)

1. L'articolo 43-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 43-bis - (Funzioni dei giudici ordinari ed onorari addetti al tribunale ordinario) -

I giudici ordinari e onorari svolgono presso il tribunale ordinario il lavoro assegnato dal presidente del tribunale, o, se il tribunale è costituito in sezioni, dal presidente o altro magistrato che dirige la sezione.

Ai giudici onorari può essere assegnata la trattazione di singoli procedimenti quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- a) il numero dei magistrati ordinari mancanti o assenti è superiore al venti per cento del numero dei magistrati ordinari previsti dalla pianta organica del tribunale;*
- b) il numero dei procedimenti assegnati ai magistrati ordinari in servizio presso il tribunale supera la media del carico di lavoro esigibile come determinata dal Consiglio superiore della magistratura sentito il Ministro della giustizia;*
- c) sono pendenti davanti al tribunale procedimenti rispetto ai quali è stato superato il termine ragionevole di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 e successive modificazioni.*

Nella materia civile non può essere affidata ai giudici onorari la trattazione:

- a) delle cause nelle quali il tribunale giudica in composizione collegiale;*
- b) delle cause devolute dalla legge alla competenza di sezioni specializzate;*
- c) delle cause in materia di lavoro e previdenza;*
- d) delle cause in materia societaria e fallimentare;*
- e) delle cause in materia di famiglia, compresi i procedimenti di competenza del giudice, tutelare;*
- f) dei procedimenti cautelari e possessori, fatta eccezione per le domande proposte nel corso della causa di merito o del giudizio petitorio;*
- g) delle opposizioni ad ordinanza ingiunzione;*
- h) dei procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace.*

Nella materia penale non può essere affidata ai giudici onorari la trattazione:

- a) di procedimenti diversi da quelli previsti dall'articolo 550 del codice di procedura penale;*
 - b) dei procedimenti per reati in materia ambientale, urbanistica, di alimenti e prevenzione degli infortuni;*
 - c) dei procedimenti di appello avverso le sentenze del giudice di pace,*
-



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

Il giudice onorario non può svolgere la funzione di giudice delle indagini preliminari e di giudice dell'udienza preliminare.

Per la ripartizione tra giudici onorari di tribunale e giudici di ruolo dei procedimenti da assegnarsi in materie diverse da quelle sopra indicate è seguito il criterio preferenziale di assegnare i procedimenti ai giudici onorari.

Il giudice onorario può inoltre essere assegnatario di procedimenti riguardanti le materie sopra indicate:

- a) per i quali sia stato superato il termine di ragionevole durata del processo di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89 e successive modificazioni;*
- b) per i quali il presidente del tribunale o il presidente della sezione non sia in grado di disporre l'assegnazione ad una magistrato di ruolo per obiettive carenze di organico, anche transitorie, diverse da quelle sopra indicate ovvero per i quali non sia possibile tenere udienza per l'assenza, l'impedimento o l'utilizzo in altre concomitanti attività di servizio dei magistrati di ruolo appartenenti all'ufficio o alla sezione».*

L'assegnazione di procedimenti al giudice onorario in deroga ai criteri indicati nel presente articolo non comporta invalidità o inefficacia dei provvedimenti assunti e dell'attività compiute dal magistrato onorario, salva la facoltà del presidente del tribunale o del presidente di sezione di disporre la riassegnazione del procedimento ad altro giudice non onorario appartenente all'ufficio. La sostituzione è effettuata su richiesta del giudice onorario o su istanza del difensore di una delle parti e deve essere proposta in quest'ultimo caso contestualmente al compimento del primo atto o della prima attività difensiva successivi alla designazione del giudice onorario.».

2. All'articolo 72 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti commi:

«4. Il procuratore della Repubblica può delegare ai vice procuratori onorari con almeno sette anni di servizio e sotto la sorveglianza propria o di altro magistrato ordinario addetto all'ufficio:

- a) il compimento di indagini preliminari per reati di competenza del tribunale in composizione monocratica per i quali è prevista la citazione diretta a giudizio;*
- b) lo svolgimento delle funzioni del pubblico ministero relativamente ad udienze di competenza del tribunale in composizione collegiale.*

5. Nell'ipotesi prevista alla lettera a) del comma 4, la richiesta di archiviazione, il decreto di citazione a giudizio e il provvedimento di trasmissione del procedimento ad altro ufficio del pubblico ministero sono sottoposti al visto del procuratore della Repubblica o di altro magistrato ordinario delegato prima del loro inoltro alle parti o alla diversa autorità giudiziaria competente a riceverli.».



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

Art. 46

(Deroghe al regime di incompatibilità dei magistrati onorari)

1. I giudici onorari di tribunale, i vice procuratori onorari possono avanzare domanda, per esercitare, contemporaneamente alle funzioni giudiziarie, l'attività di avvocato, di notaio o quella di dipendente, anche a tempo determinato, presso una pubblica amministrazione. I giudici onorari di tribunale possono presentare la domanda al presidente del tribunale e i vice procuratori onorari al procuratore della Repubblica.

2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari per i quali è accolta la domanda di cui al comma 1 perdono il diritto a percepire l'indennità di cui all'art. 4, comma 2-*quater*, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, introdotto dalla presente legge.

3. Nell'assegnazione dei procedimenti e nel conferimento delle deleghe ai magistrati onorari il presidente del tribunale o il procuratore della Repubblica prevedono che sia data la precedenza ai giudici di pace, ai giudici onorari di tribunale ed ai vice procuratori onorari che non hanno presentato la domanda di cui al comma 1.

4. L'accoglimento della domanda di cui al comma 1 è subordinata, per i dipendenti pubblici, al rilascio dell'autorizzazione della pubblica amministrazione presso la quale il magistrato onorario presta servizio.

5. Ai magistrati onorari per i quali è stata accolta la domanda di cui al comma 1 non si applica l'articolo 3, comma 3, ma essi non possono esercitare le funzioni di avvocato nel circondario di tribunale in cui svolgono le funzioni giudiziarie e nei circondari che con esso confinano, anche se appartenenti ad altro distretto di corte d'appello, con la sola eccezione:

a) dei procedimenti pendenti presso la Corte d'Appello, purché i precedenti gradi di giudizio non si siano svolti nei predetti circondari di tribunale;

b) dei procedimenti pendenti avanti al tribunale per i minorenni e avanti alle magistrature militari, amministrative, contabili e tributarie diverse da quella ordinaria.

6. I magistrati onorari di cui al comma 5, che svolgono le proprie funzioni nelle Regioni Sicilia, Sardegna, Valle d'Aosta, Trentino Alto Adige o Friuli Venezia Giulia, ovvero nel circondario di tribunale in cui ha sede la corte d'appello di appartenenza o in uno dei circondari con esso confinanti, possono presentare domanda al capo dell'ufficio giudiziario al fine di poter esercitare la professione forense al di fuori del circondario del tribunale di appartenenza ma all'interno di uno o più dei circondari con esso confinanti. La domanda è accolta qualora non emergano ragioni ostative che possano compromettere l'indipendenza o il prestigio del magistrato onorario o dell'ordine giudiziario, avuto riguardo alle modalità di esercizio della professione forense e ad ogni altra considerazione relativa alla compatibilità ambientale e di fatto tra i due incarichi.



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

7. A richiesta del magistrato onorario interessato, il presidente del tribunale, o il procuratore della Repubblica, autorizza la deroga di cui al comma 1, qualora essa non sia già stata accordata ad un numero di magistrati onorari pari ad un terzo del complessivo numero di magistrati onorari, con la medesima qualifica del richiedente, effettivamente in servizio nell'ufficio giudiziario.

8. La deroga di cui al comma 1, qualora già concessa ad oltre un terzo dei magistrati in servizio presso l'ufficio giudiziario con la medesima qualifica del richiedente, può essere autorizzata solo qualora il presidente del tribunale o il procuratore della repubblica ritenga che essa, avuto riguardo alla disponibilità effettiva del magistrato onorario richiedente, non comporti disfunzioni sulla reperibilità e sulla produttività del magistrato onorario. In tale caso è ammessa in ogni momento la successiva revoca dell'autorizzazione.

8. Nel caso che più magistrati richiedano la deroga di cui al comma 1, in eccedenza rispetto alla quota riservata di cui al comma 7, la precedenza è stabilita avendo riguardo ai titoli ed ai criteri indicati al comma 2 dell'articolo 2.

9. Il magistrato onorario può rinunciare alla deroga di cui all'articolo 1. La rinuncia ha effetto immediato, ma il diritto a percepire l'indennità di cui all'articolo 4, comma 2-quater, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, decorre nuovamente dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui la rinuncia perviene all'ufficio giudiziario.

Art. 47

(Trattamento fiscale e previdenziale)

1. Le indennità percepite dai magistrati onorari iscritti all'albo degli avvocati sono assimilate ai fini fiscali al reddito da lavoro professionale, salvo quanto previsto nel presente articolo.

2. Le indennità percepite dai magistrati onorari iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense sono considerate reddito professionale a tutti gli effetti della legge 20 settembre 1980, n. 576, ivi inclusa la continuità dell'esercizio professione, anche nel caso che il magistrato onorario non percepisca altri redditi oltre quelli derivanti dalla predette indennità. Il Ministero della giustizia corrisponde al magistrato onorario il contributo integrativo di cui all'articolo 11 della predetta legge, il contributo soggettivo e di maternità annuale, nonché il contributo annuale soggettivo modulare obbligatorio. L'iscrizione alla Cassa forense è consentita anche ai magistrati onorari iscritti quali avvocati nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 del Regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578 che non siano dipendenti presso pubbliche amministrazioni.



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

3. Le indennità percepite dai magistrati onorari appartenenti a pubbliche amministrazioni e posti in aspettativa ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, sono assimilate, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

4. I dipendenti in servizio presso pubbliche amministrazioni e posti in aspettativa ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, che abbiano i requisiti per chiedere l'iscrizione nell'albo degli avvocati e per i quali non sia stato risolto il rapporto di servizio dall'amministrazione pubblica di appartenenza, possono iscriversi all'albo avvocati esclusivamente nell'elenco speciale di cui all'articolo 3 del Regio decreto legge 27 novembre 1933 n. 1578 per l'intera durata dell'incarico onorario. Le indennità da essi percepite sono assimilate ai fini fiscali al reddito da lavoro dipendente. Non è ammessa l'iscrizione alla Cassa forense dei predetti dipendenti.

5. Il Ministero della giustizia provvede al rimborso, all'ente di appartenenza, dei contributi previdenziali previsti per legge a favore dei magistrati onorari di cui ai commi 3 e 4 finché non si risolve il rapporto di dipendenza con l'amministrazione pubblica di appartenenza.

6. I compensi percepiti dai magistrati onorari che non rientrano in alcuna delle precedenti categorie sono assimilati, ai fini fiscali, al reddito da lavoro dipendente.

7. I magistrati onorari che non sono assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria sono iscritti presso la Gestione separata presso l'INPS, quali soggetti svolgenti attività assimilata a quella di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'articolo 2 comma 26 della legge 8 agosto 1995 n. 335. I contributi alla predetta Gestione separata sono dovuti nella misura stabilita ai sensi dell'articolo 1 comma 79 della legge 24 dicembre 2007 n. 247 e ai sensi dell'articolo 59 comma 16 della legge 27 dicembre 1997 n. 449. La ripartizione dell'onere contributivo tra Magistrato onorario e Ministero della Giustizia è fissata nella misura rispettivamente di un terzo e di due terzi e il versamento dei contributi deve essere eseguito dal Ministero della giustizia entro il 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

Art. 48

*(Modifiche al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273
e alla Legge 11 della Legge 21 novembre 1991, n. 374)*

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I giudici onorari di tribunale percepiscono le indennità previste per i giudici di pace ai sensi dell'articolo 11 della Legge 21 novembre 1991, n. 374.»

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, il comma 1-bis è soppresso.

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, dopo il comma 2-ter, è inserito il seguente:



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

«2-quater. I vice procuratori onorari ed i giudici onorari di tribunale percepiscono un'indennità minima mensile pari alla somma dell'indennità giudiziaria e dell'indennità integrativa speciale corrisposte ai magistrati ordinari nell'ultimo mese di tirocinio, aumentata del 45 % dello stipendio mensile ad essi spettante. ».

4. All'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273, il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le indennità previste ai commi 1, 2 e 2-bis sono corrisposte mensilmente per la sola parte eccedente le indennità maturate nel medesimo mese ai sensi del comma 2-quater. Il loro importo è adeguato periodicamente alle medesime scadenze e nella medesima misura percentuale prevista per i magistrati di ruolo. ».

5. Il comma 4 dell'articolo 11 della legge 11 della Legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente:

«4. L'importo delle indennità di cui ai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, nonché 3-quater, del presente articolo e di cui al comma 2-bis dell'articolo 15 è adeguato periodicamente alle medesime scadenze e nella medesima misura percentuale prevista per i magistrati di ruolo. ».

Art. 49

(Concorso riservato per l'accesso alla magistratura)

1. Conseguono la nomina a magistrato di tribunale mediante concorso per esame, per un numero di posti non superiore ad un decimo di quello previsto dal ruolo organico del personale della magistratura, i giudici di pace, i giudici onorari di tribunale ed i vice procuratori onorari che hanno maturato otto anni di anzianità nel servizio e per i quali il Consiglio giudiziario accerti per tale periodo il compimento del lodevole servizio.

2. Il concorso può essere bandito, contestualmente a quello ordinario, per un numero di posti non superiore ad un quinto di quelli messi complessivamente a concorso.

3. Il concorso consiste in un esame che si articola:

- a) in una prova scritta su ciascuna delle materie indicate al comma 4;
- b) in una prova orale su ciascuna delle materie previste per il concorso in magistratura.

4. La prova scritta verte su ciascuna delle seguenti materie:

- a) diritto civile;
- b) diritto penale.

5. Ciascuna delle due prove scritte di cui al comma 4 si articola nella redazione di uno o più atti giudiziari e nella trattazione teorica delle questioni affrontate e degli istituti giuridici venuti in rilievo nella stesura degli atti stessi.

6. Al concorso di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili con la presente legge, le disposizioni vigenti per il concorso ordinario.

7. I vincitori del concorso di cui al comma 1 sono dispensati dallo svolgimento del tirocinio ed assumono servizio con la qualifica di magistrato di tribunale.



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

CAPO III DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI

Art. 50

(durata dell'incarico dei giudici di pace e dei magistrati onorari di tribunale in servizio)

1. I giudici di pace che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge, alla scadenza del mandato o della proroga possono essere confermati per ulteriori periodi di quattro anni, ai sensi dell'art. 8. Possono essere confermati solo coloro che non hanno superato i 75 anni di età
2. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari che esercitano le funzioni alla data di entrata in vigore della presente legge, alla scadenza del mandato o della proroga, durano in carica quattro anni e possono essere confermati per ulteriori periodi di quattro anni, ai sensi dell'art. 36. Possono essere confermati solo coloro che non hanno superato i 75 anni di età.

Art. 51.

(Disposizioni transitorie in materia di illeciti disciplinari)

Per i fatti commessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi, se più favorevoli, le disposizioni in materia di illeciti disciplinari contenute nella legge 21 novembre 1991, n. 374 e nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'articolo 42-ter, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

Art. 52.

(Disposizioni transitorie in materia di pianta organica)

1. I giudici di pace e i magistrati onorari di tribunale permangono nella sede di appartenenza, salva richiesta di trasferimento presso altro ufficio, anche in deroga al numero massimo previsto nelle piante organiche approvate in attuazione alla presente legge.
 2. I giudici di pace ed i magistrati onorari nominati successivamente al 30 maggio 2010 ed eccedenti il numero massimo previsto dalla presente legge sono sospesi dal servizio senza oneri a carico del bilancio dello Stato, inseriti in una graduatoria nazionale in base ai titoli posseduti per la nomina nelle rispettive funzioni ed immessi nuovamente nel possesso delle funzioni, secondo l'ordine della
-



CONFEDERAZIONE GIUDICI DI PACE

Viale Masini 4
40121 Bologna
www.giustiziadipace.it

graduatoria predetta, qualora si rendano vacanti i posti nella sede di provenienza o in altra sede disponibile non optata da altro magistrato onorario.

3. Ai fini della nuova immissione nel possesso delle funzioni prevista al comma 2, i magistrati onorari hanno diritto di precedenza nella sede in cui svolgevano le funzioni prima della sospensione rispetto ai magistrati onorari sospesi presso altre sedi e collocati prima di loro nella graduatoria di cui al comma 2.

Art. 53. **(Abrogazioni)**

1. Gli articoli 4, 4-bis, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10-bis della L. 24 novembre 1991 n. 374 sono abrogati. Sono altresì abrogate le altre disposizioni incompatibili con la presente legge.

2. L'articolo 245 decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 è abrogato e le disposizioni del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, così come modificate dalla presente legge, in forza delle quali possono essere addetti al tribunale ordinario e alla procura della Repubblica presso il tribunale ordinario magistrati onorari, restano definitivamente in vigore.

Art. 54. **(Disposizioni di attuazione)**

Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono emanate le norme di coordinamento e di attuazione rese necessarie dalla presente legge.